REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ENTE FORESTAS DE SARDIGNA
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Servizio Territoriale di Lanusei
Ufficio Gare e Appalti

PROGETTO E CAPITOLATO TECNICO PER LA FORNITURA MEDIANTE ACCORDO QUADRO DI RICAMBI ORIGINALI E/O DI PRIMO IMPIANTO, PER AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TERRITORIALE DI LANUSEI. GARA N° 6258643 DEL 28/01/2016
DETERMINAZIONE DI INDIZIONE N. 473 DEL 02/12/2015

Progetto della fornitura ai sensi dell'art. 279 DPR n. 207/2010

Parte I

1 - Relazione tecnico illustrativa

Tra i compiti istituzionali dell'Ente definiti nella Legge Regionale del 9 giugno 1999, n. 24 sono presenti i seguenti:

- *amministrare il patrimonio silvo-agro-pastorale e faunistico assunto in concessione o affitto dalla Regione, dai comuni e da altri enti pubblici o da privati, curandone la sorveglianza, la razionale manutenzione, il miglioramento e la valorizzazione ed operando, di norma, sulla base di piani di assestamento forestale*
- *concorrere alla lotta contro i parassiti delle piante forestali*
- *concorrere all'esecuzione delle opere di sistemazione idraulico - forestale, rimboschimento e rinsaldamento di terreni vincolati ai sensi del regio decreto - legge 30 dicembre 1923, n. 3267, ovvero avuti in affitto o in concessione da altri enti o istituzioni pubbliche o da privati, in conformità anche alle norme di settore e ai piani di bacino previsti dalla Legge 18 maggio 1989, n. 183*
- *provvedere all'esecuzione di opere di silvicoltura e arboricoltura da legno, anche a scopo dimostrativo;*
- *concorrere, anche con l'apporto di propri mezzi e personale, alle campagne antincendio, secondo il Piano Regionale Antincendio, anche al d fuori dei territori amministrati e a tutti gli altri interventi di protezione civile;*

Tali attività sono svolte in prevalenza, a norma dell'articolo 7 della stessa Legge Regionale n.24/1999, nella forma dell'amministrazione diretta attraverso il personale dell'Ente.
Per lo svolgimento dei suddetti compiti si rende pertanto necessario fornire all' Autoparco i ricambi di volta in volta occorrenti alla manutenzione dei mezzi meccanici.

Il sistema di approvvigionamento che meglio sembra rispondere a queste esigenze, in considerazione del fatto che la spesa non risulta qualitativamente e quantitativamente stimabile in maniera certa, risulta quello dell'accordo quadro, attraverso il quale vengono stabilite le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dello stesso e che regoleranno i successivi contratti.
Si ritiene opportuno suddividere la fornitura in 11 lotti, articolati per tipologia di ricambi, e stabilire la durata dell'accordo quadro in 24 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto o comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di ogni lotto.
Oggetto della gara è pertanto la fornitura, mediante l'istituto dell'accordo quadro, di tutti i ricambi occorrenti nell'esecuzione delle attività sopra descritte e riportati nei successivi articoli.
L'appalto sarà aggiudicato tramite procedura aperta sotto soglia comunitaria e secondo il criterio del prezzo più basso.
L'impresa che avrà formulato lo sconto maggiore sui listini ufficiali si aggiudicherà la conclusione dell'accordo quadro relativo al lotto per le successive forniture nei limiti di durata e di importo dell'accordo stesso.

2 - Informazioni ai sensi dell'art. 26 comma 2 lett. b D.Lgs. n. 81/2008

Ai sensi dell'art. 26 comma 3-bis del D.Lgs. 81/08 l'obbligo di elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenze (DUVRI) non si applica alle mere forniture di ricambi per mezzi meccanici quale quella del presente appalto.
Istruzioni dettagliate relative alla sicurezza nei luoghi di consegna verranno fornite alla ditta incaricata negli ordinativi di fornitura.

3 - Oneri complessivi

L'onere complessivo dell'appalto risulta essere pari ad euro 78.688,49 oltre IVA per euro 17.311,51 per un totale di euro 96.000,00 da applicare secondo aliquota stabilita conformemente alla normativa italiana.
Il suddetto importo complessivo è suddiviso in n. 11 distinti lotti da aggiudicarsi separatamente.
Non ci sono oneri per la sicurezza non assoggettabili a ribasso.
L'intera somma graverà sui fondi disponibili sui capitolo SC05.0320 dello stato di previsione della spesa di bilancio del corrente esercizio 2015.
Gli importi di seguito indicati quali valore di ogni singolo lotto sono da intendersi quale limite massimo di valore realizzabile nell'appalto, alla concorrenza del quale il rapporto contrattuale instaurato si intenderà comunque risolto salvo variazioni in aumento degli stessi importi disposte dall'Ente ai sensi dell'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
L'indicazione delle somme indicate a base d'asta riguardano una valutazione generale dei fabbisogni stimati e non vincola in alcun modo l'Ente all'affidamento di forniture sino alla concorrenza di tale importo, bensì dà origine ad un obbligo dell'aggiudicatario di accettare, mediante la loro esecuzione, gli ordini effettuati dall'Ente nel periodo di validità dell'accordo quadro.

4 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (Capitolato tecnico)

Il presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale contiene l'esatta descrizione della fornitura oggetto dell'appalto e le caratteristiche minime richieste, pena l'esclusione.
Ogni lotto è costituito dai ricambi originali e/o di primo impianto per Automezzo e/o Mezzo meccanico.

Fa parte, altresì, dell'oggetto dell'appalto, il supporto tecnico nella fase antecedente all'acquisto al fine dell'esatta individuazione del pezzo di ricambio da sostituire con le relative specifiche e codici necessari.

L'offerente pertanto deve garantire, per l'intera durata contrattuale, la fornitura dei ricambi presenti nei listini ufficiali, nessuno escluso, previsti dal lotto secondo le richieste che di volta in volta verranno effettuate dall'Ente, nonché essere in grado di fornire la suddetta consulenza.

L'offerta potrà essere effettuata esclusivamente per gli stessi. Non si terrà conto di offerte per prodotti diversi anche se dichiarati equipollenti dall'impresa partecipante.

– RICAMBI ORIGINALI E/O DI PRIMO IMPIANTO, PER AUTOMEZZI E MEZZI MECCANICI:

LOTTO 1 – C.I.G. 6501701D62 - Base d'asta Euro 5.000,00 compreso di IVA al 22%

- SCONTO SUI LISTINI UFFICIALI MERCEDES.

Nell'offerta dovrà essere indicato lo sconto che la Ditta intende effettuare sui listini ufficiali MERCEDES per la fornitura di Ricambi Originali e/o di primo impianto, presso l'Autoparco del Servizio Territoriale di Lanusei loc. "San Cosimo" in agro del comune di Lanusei.

LOTTO 2 – C.I.G. 65017104D2 - Base d'asta Euro 15.000,00 compreso di IVA al 22%

- SCONTO SUI LISTINI UFFICIALI FIAT.

Nell'offerta dovrà essere indicato lo sconto che la Ditta intende effettuare sui listini ufficiali FIAT per la fornitura di Ricambi Originali e/o di primo impianto, presso l'Autoparco del Servizio Territoriale di Lanusei loc. "San Cosimo" in agro del comune di Lanusei.

LOTTO 3 – C.I.G. 6501719C3D - Base d'asta Euro 8.000,00 compreso di IVA al 22%

- SCONTO SUI LISTINI UFFICIALI BUCHER.

Nell'offerta dovrà essere indicato lo sconto che la Ditta intende effettuare sui listini ufficiali BUCHER per la fornitura di Ricambi Originali e/o di primo impianto, presso l'Autoparco del Servizio Territoriale di Lanusei loc. "San Cosimo" in agro del comune di Lanusei.

LOTTO 4 – C.I.G. 6501725134 - Base d'asta Euro 10.000,00 compreso di IVA al 22%

- SCONTO SUI LISTINI UFFICIALI IVECO.

Nell'offerta dovrà essere indicato lo sconto che la Ditta intende effettuare sui listini ufficiali IVECO per la fornitura di Ricambi Originali e/o di primo impianto, presso l'Autoparco del Servizio Territoriale di Lanusei loc. "San Cosimo" in agro del comune di Lanusei.

LOTTO 5 – C.I.G. 6501735972 - Base d'asta Euro 10.000,00 oltre IVA di legge

- SCONTO SUI LISTINI UFFICIALI BREMACH.

Nell'offerta dovrà essere indicato lo sconto che la Ditta intende effettuare sui listini ufficiali BREMACH per la fornitura di Ricambi Originali e/o di primo impianto, presso l'Autoparco del Servizio Territoriale di Lanusei loc. "San Cosimo" in agro del comune di Lanusei.

LOTTO 6 – C.I.G. 650174300F - Base d'asta Euro 15.000,00 compreso di IVA al 22%

- SCONTO SUI LISTINI UFFICIALI LAND ROVER.

Nell'offerta dovrà essere indicato lo sconto che la Ditta intende effettuare sui listini ufficiali LAND ROVER per la fornitura di Ricambi Originali e/o di primo impianto, presso l'Autoparco del Servizio Territoriale di Lanusei loc. "San Cosimo" in agro del comune di Lanusei.

LOTTO 7 – C.I.G. 650175277A - Base d'asta Euro 15.000,00 compreso di IVA al 22%

- SCONTO SUI LISTINI UFFICIALI MITSUBISHI.

Nell'offerta dovrà essere indicato lo sconto che la Ditta intende effettuare sui listini ufficiali MITSUBISHI per la fornitura di Ricambi Originali e/o di primo impianto, presso l'Autoparco del Servizio Territoriale di Lanusei loc. "San Cosimo" in agro del comune di Lanusei.

LOTTO 8 – C.I.G. 6501761EE5 - Base d'asta Euro 1.500,00 compreso di IVA al 22%

- SCONTO SUI LISTINI UFFICIALI REXTON.

Nell'offerta dovrà essere indicato lo sconto che la Ditta intende effettuare sui listini ufficiali REXTON per la fornitura di Ricambi Originali e/o di primo impianto, presso l'Autoparco del Servizio Territoriale di Lanusei loc. "San Cosimo" in agro del comune di Lanusei.

LOTTO 9 – C.I.G. 6501765236 - Base d'asta Euro 1.500,00 compreso di IVA al 22%

- SCONTO SUI LISTINI UFFICIALI FORD RANGER.

Nell'offerta dovrà essere indicato lo sconto che la Ditta intende effettuare sui listini ufficiali FORD RANGER per la fornitura di Ricambi Originali e/o di primo impianto, presso l'Autoparco del Servizio Territoriale di Lanusei loc. "San Cosimo" in agro del comune di Lanusei.

LOTTO 10 – C.I.G. 6501788530 - Base d'asta Euro 10.000,00 compreso di IVA al 22%

- SCONTO SUI LISTINI UFFICIALI MEZZI MOVIMENTO TERRA (TERNA FAI – TERNA JCB – TERNA PALAZZANI – TERNA KOMATSU – TERNA VENIERI – TERNA FOREDIL – RULLI BITELLI – PALE E RUSPE FIAT ALLIS – SCAVATORI MECALAC).

Nell'offerta dovrà essere indicato uno sconto unico che la Ditta intende effettuare sui listini ufficiali MEZZI MOVIMENTO TERRA per la fornitura di Ricambi Originali e/o di primo impianto, presso l'Autoparco del Servizio Territoriale di Lanusei loc. "San Cosimo" in agro del comune di Lanusei.

LOTTO 11 – C.I.G. 6501803192 - Base d'asta Euro 5.000,00 compreso di IVA al 22%

- SCONTO SUI LISTINI UFFICIALI MEZZI AGRICOLI (TRATTORI SAME – TRATTORI NEW HOLLAND – TRATTORI CARRARO – TRATTORI FIAT – TRATTORI PASQUALI).

Nell'offerta dovrà essere indicato essere indicato uno sconto unico che la Ditta intende effettuare sui listini ufficiali MEZZI AGRICOLI per la fornitura di Ricambi Originali e/o di primo impianto, presso l'Autoparco del Servizio Territoriale di Lanusei loc. "San Cosimo" in agro del comune di Lanusei.

La prestazione principale dell'appalto è costituita dalla fornitura dei ricambi descritti. La prestazione accessoria, anch'essa essenziale e imprescindibile è costituita dal supporto tecnico, che dovrà essere fornito nella fase antecedente l'acquisto al fine dell'esatta individuazione del pezzo di ricambio da sostituire con le relative specifiche e codici necessari; Tale attività dovrà essere prestata anche nella fase di verifica e collaudo.

A tal fine l'aggiudicatario dovrà garantire la disponibilità di una sede operativa entro e non oltre i 50 Km. dal N/s Autoparco sito in località "San Cosimo" comune di Lanusei. In tale sede dovrà essere presente un tecnico in grado di individuare i ricambi necessari a questa Amministrazione, anche qualora il ricambio abbia variato il numero di codice e/o sia fuori produzione, nonché anche ad esempio sia di nuova produzione, o nel caso debba essere misurato e sia comunque necessaria la sostituzione con un ricambio equivalente (ma sempre originale e/o di primo impianto).

Costituiscono oggetto del lotto i ricambi, gli accessori ed in generale tutti gli articoli presenti nel listino ufficiale della suddetta marca. Ai fini della partecipazione il soggetto offerente deve proporre una percentuale di sconto unica da applicare nel listino ufficiale vigente della casa madre, la quale non dovrà essere inferiore al 5%.

Il valore delle forniture è determinato a partire dal prezzo di listino ufficiale, vigente alla data di emissione della lettera d'ordine, applicando a tale importo lo sconto nella percentuale stabilita in sede di aggiudicazione.

Parte II

SCHEMA DI CONTRATTO

Art. 1

Forma del contratto

Il contratto è stipulato nella forma della scrittura privata da registrare in caso d'uso. Le spese di bollo sono ad esclusivo carico dell'impresa aggiudicataria.

Art. 2

Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. n. 163/2006, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti.

La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia per l'esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformità.

Art. 3

Direttore dell'esecuzione

L'Ente verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto attraverso il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) Dr. Salvatore Mele.

Art. 4

Ordinativi di fornitura

L'Ente, ogni qual volta occorrente, procederà a ordinare l'esecuzione di forniture attraverso lettere commerciali successive alla presentazione di un preventivo di spesa della ditta fornitrice, nel quale sarà specificato la descrizione e il codice dell'articolo e il prezzo.

Le lettere di ordinazione saranno inviate al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica certificata indicati nella domanda di partecipazione.

Nella lettera d'ordine saranno indicati oltre ai quantitativi e gli articoli da fornire:

- Il luogo di consegna della merce;
- Il Codice identificativo del contratto
- Il termine previsto per l'ultimazione della consegna.

Art. 5

Termini e luoghi della consegna

Le consegne dovranno essere eseguite nel più breve tempo possibile e comunque entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine. Per i ritardi nelle consegne verranno applicate le penali di cui all'articolo 8 del presente atto.

La Ditta dovrà accettare l'ordinativo a prescindere dall'importo ordinato, senza pretendere alcun compenso aggiuntivo di spese di trasporto scarico e consegna.

L’impresa potrà richiedere lo spostamento dei termini di consegna solo per impedimenti o ritardi dovuti a cause di forza maggiore (alluvioni, incendi, scioperi ecc.) debitamente dimostrate con idonea documentazione accettata dall’Ente.

L’evento di forza maggiore dovrà essere comunicato all’Ente entro 2 giorni dal suo verificarsi. Decorso tale termine la causa di forza maggiore non viene riconosciuta e l’impresa è soggetta alle penalità previste dall’art. 8 per gli eventuali ritardi sull’esecuzione della fornitura. Le istanze delle imprese tese ad ottenere lo slittamento del termine di esecuzione contrattuale, non giustificate da cause di forza maggiore, non verranno prese in considerazione. Per quanto attiene all’interruzione delle attività dell’appaltatore per ferie, il periodo di chiusura dovrà essere comunicato all’Ente con un preavviso non inferiore a 15 gg. L’interruzione della chiusura non potrà comunque protrarsi per un periodo superiore a 20 giorni solari.

Art. 6

Modalità delle consegne

La consegna si intende eseguita presso la sede del N/s Autoparco loc.tà “San Cosimo” in Lanusei, comprensive degli oneri per il trasporto, carico/scarico.

Il documento di trasporto dovrà indicare oltre alla merce consegnata,i codici del singolo pezzo, gli estremi dell’ ordine al quale la fornitura si riferisce nonché i contenuti e le dichiarazioni previste dalla normativa vigente.

Le spese di imballaggio, sono a carico dell'appaltatore. Gli imballaggi oltrechè rispondere alle norme in vigore a secondo della natura dei beni da consegnare devono garantire il loro agevole carico e trasporto evitando deterioramenti in tali fasi.

Ai sensi dell’art. 4 della L. 136/2010, la bolla di consegna dei materiali deve essere integrata anche del numero di targa e del nominativo del proprietario degli automezzi.

La stazione appaltante pertanto, tramite dipendenti incaricati, verificherà all’atto di consegna la completezza delle bolle anche riguardo ai dati sopra esposti.

Art. 7

Tutela dei lavoratori

L’operatore economico aggiudicatario è tenuto ad applicare ai propri lavoratori dipendenti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore, a rispettare gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti, nonché in generale tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, di igiene e sicurezza sul lavoro previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Art. 8

Penalità nell’esecuzione

L'appaltatore, ferma l’eventuale responsabilità penale e salvo il risarcimento dell’ulteriore danno, è soggetta a penalità quando:

- effettua in ritardo la consegna della fornitura: 1 ‰ dell'importo dei materiali non consegnati per ogni giorno di ritardo;

- effettua in ritardo il ritiro di prodotti rifiutati in sede di verifica della regolare esecuzione: 1 ‰ dell'importo dei materiali rifiutati per ogni giorno di ritardo;
- effettua in ritardo il ritiro di prodotti che hanno manifestato difetti dipendenti o da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati durante il periodo di garanzia: 1 ‰ dell'importo dei materiali difettosi per ogni giorno di ritardo;
- si rende colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati: 2% dell'importo delle forniture non conformi;
- non provvede, nel termine previsto, alla comunicazione relativa ai periodi di chiusura stagionale dell'attività: euro 25,00;

Nel comunicare l'eventuale difformità, il R.U.P. inviterà, per iscritto, il fornitore ad adeguare la propria prestazione assegnando all'uopo un termine congruo.

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'impresa dipendente dall'ordine di fornitura a cui essi si riferiscono. L'addebito delle penali potrà, altresì, essere addebitato su eventuali ulteriori crediti dell'Impresa dipendenti da altri ordini di fornitura.

Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione definitiva.

Qualora la cauzione dovesse ridursi per l'applicazione di penali, l'impresa dovrà provvedere al suo reintegro entro 10 giorni dalla comunicazione dell'Ente.

L'eventuale ritardo per periodi superiori al 50% del termine contrattualmente previsto è considerato grave inadempienza e come tale contestato. Successivamente a tre contestazioni per gravi inadempienze, l'Ente potrà procedere alla risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore.

PARTE III

Art. 9

Verifica e attestazione di regolare esecuzione

La verifica e attestazione di regolare esecuzione è effettuata dal Responsabile dell'Autoparco o suo delegato.

Lo stesso procederà a verificare la regolare esecuzione della fornitura, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, fatte salve le eventuali leggi di settore e secondo le modalità previste dal presente atto.

I controlli verranno effettuati presso i magazzini dell'Ente dove viene depositata la merce entro 20 giorni dalla stessa data di consegna.

L'attestazione di regolare esecuzione e' emessa entro 30 giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene gli estremi dell'accordo quadro, gli estremi della lettera di ordinazione, l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del responsabile, il tempo prescritto per l'esecuzione e le date di effettiva esecuzione delle prestazioni, l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore, la certificazione di regolare esecuzione.

Salvo diversa indicazione contrattuale, l'impresa ha l'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spesa gli articoli ritenuti non collaudabili entro 5 giorni dalla data della lettera di notifica, ove l'impresa non abbia presenziato alla verifica.

Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

PARTE IV

Art. 10

Difetti di costruzione e garanzie dell'impresa

L'impresa garantisce i prodotti da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, per il periodo di garanzia previsto per legge, o comunque per un periodo non inferiore a 12 mesi dalla data di effettiva consegna.

L'impresa pertanto è obbligata a eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo nei beni forniti, dipendenti o da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati.

Entro 15 giorni dalla data della lettera dell'Amministrazione con cui si notificano i difetti riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, l'impresa è tenuta ad adempiere a tale obbligo.

A garanzia di tale obbligo, l'Ente può sospendere i pagamenti eventualmente ancora non effettuati in contratto, ovvero, in mancanza, i pagamenti dovuti alla impresa in relazione ad altre forniture in corso con l'Ente.

Art. 11

Obblighi di cui alla Legge 136/2010

L’appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera dell’impresa aggiudicataria, sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità' delle operazioni, utilizzando un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica (obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari).

I suddetti soggetti economici comunicano alla stazione appaltante, entro sette giorni dall’accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative all’appalto, gli estremi identificativi del conto corrente e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti dall’appaltatore con i subcontraenti/subappaltatori sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola di tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine l’appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in essere (ivi compresi quelli con i subfornitori e i liberi professionisti) per l’esecuzione del contratto d’appalto, mediante produzione dei contratti o dei relativi stralci contenenti le clausole di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità' finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'inosservanza degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della L. 136/2010, determina altresì l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

Art. 12

Varianti in corso di esecuzione

Sono ammesse variazioni al contratto nei casi previsti dall'art. 311 del DPR n. 207/2010.

Art. 13

Liquidazione e pagamento dei corrispettivi

I pagamenti dei corrispettivi saranno effettuati dall'Amministrazione in favore del fornitore entro 30 giorni dal ricevimento della fattura se successiva all'emissione del certificato di regolare esecuzione riferito alle prestazioni indicate nell'ordinativo di fornitura, ovvero entro trenta giorni dalla data di emissione dell'Attestazione di regolare esecuzione qualora l'Ente riceva la fattura in epoca antecedente a tale data.

Il pagamento è subordinato all'esito positivo della verifica da parte dell'Ente della regolarità contributiva dell'impresa. Si procederà, in caso contrario, ai sensi dell'art. 4 comma 2 DPR n. 207/2010.

L'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nell' esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica, che avviene in forma amministrativa, e non giudiziale.

Art. 14

(Foro competente)

Per ogni controversia sarà competente unicamente il foro di Lanusei, con esclusione della possibilità di deferimento ad arbitri.

IL S. DIRETTORE DEL SERVIZIO
SALVATORE MELE